

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 2 del 14/01/2004**

Deliberazione n. 2 del 14/01/2004 legge 109/94 Articoli 28 - Codici 28.1

La figura del collaudatore tecnico-amministrativo è incompatibile con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, poiché ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono di norma svolte dal direttore dei lavori e la disposizione dell'art. 188, comma 4, lettera c), dello stesso regolamento generale non consente che tale soggetto sia anche collaudatore dei lavori. La figura del collaudatore tecnico-amministrativo è incompatibile con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, pur non sussistendo in quest'ultimo caso divieti espressi nella normativa vigente, in quanto, posto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., può anche coincidere con il committente o con il responsabile dei lavori, non sembra, in tale evenienza, potere rispondere ai requisiti posti per il collaudatore, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni connesse a tale funzione. L'incarico di collaudatore statico ai sensi della legge n. 1086/1971 non è incompatibile con quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., atteso che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non interviene nella progettazione propriamente detta, ma ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., redige il piano di sicurezza e di coordinamento, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi e le misure atte a garantire il rispetto delle norme e la prevenzione degli infortuni, oltre a predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'incompatibilità rileva, però, nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza sia il committente o il responsabile dei lavori (consentito ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 494/1996 e s.m.), posto che in ogni tipo di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, è postulata la differenziazione tra collaudatore ed esecutore/committente/responsabile dei lavori. La figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest'ultimo non assolva anche l'incarico di direttore dei lavori (art. 127 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.) ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo. Ove le funzioni del collaudatore statico e del collaudatore tecnico-amministrativo si assommino nella medesima persona le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo si estendono anche al collaudatore statico.